



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 22 LUG. 2005

**Ill.mo sig. Ministro della Giustizia**

Fax 06 68897411

**Ill.mo sig. Presidente della Corte d'Appello  
di Milano**

02 541315301 - 5517981

**Ill.mo sig. Prefetto di Milano**

0781990/77584851

**UIL PA Segreteria Generale**

06 71582046

**UIL PA Milano**

02 2485766

**FP CGIL Milano**

02 55025214/460915

**TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX**

Poss. 21591 - 21437

Prot. 10127

**Oggetto: L.146/'90 e ss. mod. – sciopero degli ufficiali giudiziari**

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 20 luglio 2005, su proposta del commissario avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore, ha approvato, all'unanimità, la seguente delibera 05/432*

**La Commissione**

**premesse**

- che con nota del 6 maggio 2005 il sig. Prefetto di Milano chiedeva alla Commissione di esprimersi sulla riconducibilità dell'attività degli ufficiali giudiziari nell'ambito dei servizi essenziali di cui alla L.146/'90 e ss. mod.;
- che la Commissione, con nota del 19 maggio u.s. a firma del commissario delegato per il settore, chiariva che l'attività degli ufficiali giudiziari doveva ritenersi soggetta alle disposizioni di cui alla L.146/'90 e ss. mod.;

- che, con comunicazione del 8 luglio u.s., il sig. Prefetto di Milano rimetteva alla Commissione nota della Corte d'Appello di Milano datata 7 luglio 2005, nella quale si escludeva che l'attività degli ufficiali giudiziari rientrasse nel novero dei servizi pubblici essenziali; il tutto, anche sulla scorta di una "risposta a quesito" del Ministero della Giustizia del 14 aprile 2004, nella quale si sosteneva che *"alla luce della normativa vigente in materia, e, in particolare, dell'art.2 del D.M. 7 novembre 1990 ... tra i profili professionali da individuare al fine di garantire i servizi essenziali, non è indicato l'ufficiale giudiziario"*;
- che, evidentemente a seguito di detta interpretazione fornita dalla Corte d'Appello di Milano, la FP CGIL e la UIL PA di Milano hanno proclamato in data 13 luglio u.s uno sciopero per l'intera giornata del 15 luglio 2005, vale a dire con un preavviso di neppure quarantott'ore e senza il rispetto del termine di cui all'art.2 co.5 L.146/'90 e ss. mod., sciopero in relazione al quale la Commissione si riserva di aprire procedimento di valutazione ai sensi dell'art.13 lett.i) L.146/'90 e ss. mod.;

#### **considerato**

- che ai sensi dell'art.1 co.2 L.146/'90 e ss. mod., l'amministrazione della giustizia deve essere considerata "servizio pubblico essenziale";
- che, ai sensi della L.146/'90 e ss. mod., nei servizi pubblici essenziali devono essere garantite "le prestazioni individuate come indispensabili";
- che, dunque, non vi è coincidenza tra la nozione di "servizio essenziale" e quella di "prestazione indispensabile";
- che, ai sensi dell'art.2 co.1 L.146/'90 e ss. mod., "nell'ambito dei servizi pubblici essenziali" i soggetti sindacali proclamanti azioni di sciopero sono tenuti a una serie di obblighi analiticamente individuati;
- che, ai sensi dell'art.2 co.2 L.146/'90 e ss. mod., le prestazioni indispensabili da garantire in occasione di sciopero sono determinate attraverso accordi collettivi dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia, ovvero, in mancanza, da regolamentazioni provvisorie adottate dalla medesima Commissione;
- che, per quanto concerne il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche facenti capo al "Comparto Ministeri", in data 8 marzo 2005 è stato stipulato tra ARAN e Organizzazioni Sindacali un "accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero", dichiarato idoneo da questa Commissione di Garanzia con delibera n.05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato in G.U. (Serie Generale) n.96 del 27 aprile 2005;
- che, per giurisprudenza e dottrina assolutamente costanti, la dichiarazione di idoneità di un accordo, seguita dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, comporta piena efficacia cogente dello stesso (addirittura *erga-omnes* quanto all'individuazione delle prestazioni indispensabili);
- che, di conseguenza, l'accordo 8 marzo 2005 sottoscritto tra ARAN e OO.SS. spiega efficacia cogente nei confronti del Ministero della Giustizia, e supera qualsivoglia precedente

determinazione, soprattutto se precedente all'entrata in vigore della L.83/2000, modificativa della L.146/'90;

#### **considerato altresì**

- che detto accordo 8 marzo 2005, all'art.2 co.1 lett. b), espressamente comprende l'amministrazione della giustizia tra "i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto del personale dipendente dai Ministeri", e stabilisce altresì, ai sensi dell'art.1, co.1, che "*le norme contenute nel presente accordo si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 8 del CCN Quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 18 dicembre 2002 per il quadriennio 2002-2005*";
- che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del predetto accordo 8 marzo 2005, tutte le "*azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art. 2*" (e dunque anche l'amministrazione della giustizia) devono osservare determinate modalità di proclamazione, effettuazione e revoca, e devono essere precedute dall'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione ivi indicate;
- che l'art.2 co.2 lett.b) del suddetto accordo, nell'individuare le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, specifica che la continuità dell'attività giudiziaria deve essere assicurata limitatamente: "*all'assistenza alle udienze nei processi con rito direttissimo o con imputati in stato di fermo e detenzione; ai provvedimenti restrittivi della libertà personale; ai provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili*";
- che l'art.3 dell'accordo 8 marzo 2005 affida ad appositi regolamenti di servizio adottati dalle singole amministrazioni l'individuazione dei contingenti di personale esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili;
- che, in linea teorica, l'attività degli ufficiali giudiziari ben potrebbe spiegare incidenza sui provvedimenti restrittivi della libertà personale ovvero sui provvedimenti cautelari, urgenti e indifferibili (es. tempestiva notifica di un provvedimento cautelare);
- che, tuttavia, compete alla responsabilità del Ministero della Giustizia, nell'ambito del regolamento di servizio emanando ai sensi dell'art.3 dell'accordo 8 marzo 2005, individuare o meno un contingente minimo di ufficiali giudiziari da mantenere in servizio in caso di sciopero, a seconda che l'attività degli stessi venga ritenuta incidente o meno sui diritti costituzionali della persona garantiti attraverso le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 co.2 lett. b) dell'accordo 8 marzo 2005;

#### **considerato infine**

- che le OO.SS. rappresentative degli ufficiali giudiziari, sino alla nota della Corte d'Appello di Milano del 7-7-'05, hanno sempre ritenuto che lo sciopero dei propri aderenti soggiaccia alle norme di cui alla L.146/'90 e ss. mod. (da ultimo, v. sciopero degli ufficiali giudiziari di Milano proclamato per il 27-5-'05, nonché sciopero degli ufficiali giudiziari di Cosenza proclamato per il 29-7-'05) tanto da richiedere espressamente l'attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione ai sensi della legge predetta;
- che la proclamazione di sciopero degli ufficiali giudiziari di Milano per il 15-7-'05 senza il preavviso di legge da parte di FP CGIL e UIL PA di Milano, è stata espressamente contestata

dal Segretario Generale della UIL PA sig. Nino Laganà con comunicazione inviata alla Commissione in data 14-7-'05, nella quale si ribadisce la soggezione dello sciopero degli ufficiali giudiziari alla L.146/'90 e ss. mod.;

- che, d'altro canto, questa Commissione di Garanzia ha sempre ritenuto pacifica detta interpretazione delle norme della legge suindicata (v. da ultimo, in relazione allo sciopero nazionale degli ufficiali giudiziari del 10-4-'04, determinazione del 13-5-'04 pos. 18694);
- che, peraltro, a differenza di quanto affermato dal Ministero della Giustizia nella "risposta a quesito" del 14-4-'04, fatta propria dalla Corte d'Appello di Milano nella nota del 7-7-'05, l'art.2 D.M. 7 novembre 1990 (pubblicato in Bollettino Ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia n.24/'90) ricomprende espressamente, alla lett.g), "l'operatore UNEP" tra i profili professionali chiamati a garantire i servizi essenziali;

### **delibera**

quanto segue:

- lo sciopero degli ufficiali giudiziari rientra nel campo di applicazione della L.146/'90 e ss. mod., ed è soggetto all'accordo "sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero" nel Comparto Ministeri, stipulato tra ARAN e Organizzazioni Sindacali in data 8 marzo 2005, dichiarato idoneo da questa Commissione di Garanzia con delibera n.05/178 del 13 aprile 2005, e pubblicato in G.U. (Serie Generale) n.96 del 27 aprile 2005;
- in occasione di sciopero degli ufficiali giudiziari, pertanto, deve essere rispettato anche il disposto di cui agli artt. 4 e 5 dell'accordo 8 marzo 2005, e l'Amministrazione competente è tenuta ad aderire alla richiesta di esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione;
- compete al regolamento di servizio emanando dal Ministero della Giustizia definire i contingenti del personale dipendente da detto Ministero (tra cui, eventualmente, anche ufficiali giudiziari) da mantenere in servizio in occasione di sciopero, al fine di assicurare la continuità delle prestazioni indispensabili di cui all'art.2 co.2 lett.b) dell'accordo 8 marzo 2005.

Distinti saluti

Il Presidente  
(Antonio Martone)

